

*Sezione di diritto internazionale dell'economia**

UNIONE EUROPEA

Governance economica

Comunicazione della Commissione *sul completamento dell'Unione bancaria*, COM(2017) 592 dell'11 ottobre 2017.

Sentenza del 17 settembre 2017, Corte di giustizia (UE), *Alexios Anagnostakis c. Commissione europea*, causa C-589/15 P.

«Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Iniziativa dei cittadini che invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa relativa alla cancellazione del debito pubblico di Stati membri in stato di necessità – Domanda di registrazione – Rifiuto della Commissione – Assenza manifesta di competenza della Commissione – Regolamento (UE) n. 211/2011 – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) – Obbligo di motivazione – Articolo 122 TFUE – Articolo 136 TFUE – Violazione»

Aiuti di Stato

Sentenza del 25 ottobre 2017, Corte di giustizia (UE), *Commissione europea c. Repubblica italiana*, causa C-467/15 P.

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica italiana ai produttori di latte – Regime di aiuti connesso al rimborso del prelievo sul latte – Decisione condizionale – Decisione adottata dal Consiglio dell'Unione europea sul fondamento dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettere b) e c) – Aiuto esistente – Aiuto nuovo – Nozioni – Modifica di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità con il mercato interno»

Sentenza del 20 settembre 2017, Corte di giustizia (UE), *Commissione europea c. Frucona Košice a.s.*, causa C-300/16 P.

* Coordinatore: Prof.ssa Ornella Porchia (Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza).

Hanno partecipato alla redazione della presente Sezione: Elena Corcione, Francesco Costamagna, Filippo Croci, Monica Mattone, Alberto Miglio, Lorenza Mola, Stefano Montaldo, Alberto Oddenino, Ludovica Poli, Vito Rubino, Elisa Ruoizzi, Stefano Saluzzo, Andrea Spagnolo, Francesca Varvello.

IN EVIDENZA

“Port Charlotte” atto secondo: la Corte corregge il Tribunale dell’Unione europea sul carattere della OCM Vino, ma genera nuovi dubbi interpretativi sulla competenza degli Stati membri in materia

di Vito Rubino*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Gli elementi della sentenza del Tribunale oggetto della impugnazione principale e la decisione della Corte. – 3. Le ricadute della sentenza. – 4. Considerazioni “*de iure condendo*”.

1. Introduzione.

La sentenza della Corte di giustizia UE del 14 settembre 2017 sul marchio “*Port Charlotte*”¹ corregge un passaggio importante “in diritto” della precedente pronuncia del Tribunale dell’Unione europea del 18 novembre 2015², di cui costituisce giudizio d’appello, ma i suoi effetti pratici rischiano di generare più problemi interpretativi sulla disciplina delle indicazioni geografiche vinicole di quanti non ne risolvano, in una fase ancora per molti aspetti “delicata” della riforma avviata nel 2008 con il regolamento (UE) n. 479/2008³.

Secondo la Corte di giustizia, infatti, il regolamento OCM Unica (già reg. CE n. 1234/07⁴, oggi divenuto regolamento (UE) n. 1308/13⁵), all’interno del quale è confluita la materia vitivinicola nel 2009 ad opera del regolamento (UE)

* Lavoro non sottoposto a referaggio

¹ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 settembre 2017, nella causa C-56/16 P, *Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) c. Instituto do Vinhos do Douro e do Porto IP et al.*, non ancora pubblicata in *Raccolta digitale*, segnalata in questa rassegna.

² Cfr. la sentenza del Tribunale UE del 18 novembre 2015, causa T-659/14, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP c. Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) e Bruichladdich Distillery Co. Ltd.*, in *Racc. digit.*, ECLI:EU:T:2015:863. Per una analisi sulla conflittualità fra marchi e denominazioni geografiche nel settore vitivinicolo si vedano E. VAN DEN EEDE, *Confusion in the wine list: prior GI v. prior trade mark as relative grounds for refusal in OHIM opposition proceedings*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2015, p. 899 ss.; F. ALBISINNI, *Marchi ed indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in A. GERMANÒ; V. RUBINO (a cura di), *La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in Italia, nell’Unione europea e nel commercio internazionale*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 189 ss.; B. FONTAINE, *The present and future of the interaction between trade marks and geographical indications in Community law*, in *ERA Forum*, 2014, p.183 ss.

³ Cfr. il regolamento (UE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in *GUUE*, L 148, del 6 giugno 2008, p. 1 ss.

⁴ Cfr. il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in *GUUE*, L 299 del 16.11.2007, p. 1 ss.

⁵ Cfr. il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in *GUUE*, L 347 del 20.12.2013, p. 671 ss.

n. 491/2009⁶, al pari del regolamento 510/06/CE sulle DOP e le IGP degli altri prodotti alimentari di qualità⁷ (oggi divenuto reg. (UE) n. 1151/2012⁸) ha carattere “esauriente”, sicché le norme nazionali previgenti, poste a tutela dei toponimi dei vini di qualità hanno perso ogni efficacia, divenendo “inopponibili” quali “diritti anteriori” ad eventuali richieste di registrazione di marchi UE presentate all’EUIPO ove non inibite dalla registrazione del toponimo come DOP - IGP.

La questione merita particolare attenzione perché, come si dirà meglio in prosieguo, la formulazione del regolamento 1308/13 (così come quella del precedente regolamento 1234/07/CE) sul punto non appare del tutto omogenea rispetto al regolamento 510/06/CE su cui la Corte ha modellato il proprio ragionamento, e, soprattutto, la prassi applicativa del settore non appare essersi ancora conformata alla suddivisione delle competenze tratteggiata nella sentenza qui in commento, con il risultato che le valutazioni della Corte rischiano di forzare una evoluzione in chiave di omogeneizzazione complessiva delle diverse normative forse nemmeno del tutto voluta dal legislatore UE e dagli Stati membri.

2. Gli elementi della sentenza del Tribunale oggetto della impugnazione principale e la decisione della Corte.

La pronuncia in commento scaturisce dalla impugnazione della sentenza del Tribunale UE del 18 novembre 2015 relativa alla registrazione del marchio comunitario “*Port Charlotte*” per la classe dei *Whisky* da parte di una distilleria britannica.

Il Tribunale, pur esprimendosi in senso contrario alla decisione dell’ufficio di Alicante (allora UAMI- Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno, divenuto oggi EUIPO, Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale) in merito al rigetto del ricorso presentato dall’ente di tutela del vino portoghese “Porto” contro la registrazione del marchio controverso, aveva incidentalmente affermato che la normativa interna dello Stato membro in questione, posta a tutela del toponimo in oggetto, poteva costituire un “diritto anteriore” ai sensi della disciplina sul marchio europeo, suscettibile di valutazione nel giudizio di ammissibilità della domanda di registrazione del marchio nuovo.

⁶ Cfr. il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in *GUUE*, L 154 del 17.6.2009, p. 1 ss.

⁷ Cfr. il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUCE*, L 93 del 31.3.2006, p. 12 ss.

⁸ Cfr. il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUUE*, L 343 del 14.12.2012, p. 1 ss.

Avverso questo passaggio l'EU IPO ha proposto impugnazione, sostenendo l'inopponibilità delle norme interne in questione per via della disciplina sulla tutela dei nomi geografici contenuta nella nuova OCM Vino, in considerazione del fatto che quest'ultima si ispira alla più generale normativa sulle DOP – IGP degli altri prodotti alimentari, già dichiarata esauriente dalla Corte di giustizia nella nota sentenza *BUD II* del 2009⁹.

La Corte, accogliendo in parte i motivi di appello, ha in effetti corretto il Tribunale proprio nel passaggio “in diritto” contestato, affermando che «sebbene il regolamento n. 1234/2007 non osti, in linea di principio, a una protezione in forza del diritto nazionale di un'indicazione di provenienza geografica semplice, vale a dire una denominazione per cui non esiste un nesso diretto tra una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro, e che, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1234/2007 (...), lo stesso non vale tuttavia laddove, come nella fattispecie, la controversia verta su una denominazione di origine attribuita a un vino, la quale rientra nell'ambito di applicazione di detto regolamento. Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto statuendo, al punto 44 della sentenza impugnata, che la protezione conferita alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette in forza del regolamento n. 1234/2007, a condizione che esse costituiscano «diritti anteriori», ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, dello stesso, nonché dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento, “può essere integrata dal diritto nazionale pertinente che accorda un'ulteriore protezione”»¹⁰.

I motivi posti alla base della decisione della Corte si fondano, come accennato, sul parallelo con la vicenda della birra “*Budweiser*”, così sinteticamente riassumibile: la normativa dell'Unione posta a tutela dei nomi geografici dei vini persegue le medesime finalità di quella sulle DOP – IGP degli altri prodotti alimentari, ossia il potenziamento dello sviluppo rurale attraverso lo sfruttamento della crescente richiesta sul mercato di prodotti tipici le cui qualità derivino dal luogo di origine e siano distinguibili attraverso la relativa denominazione geografica.

⁹ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia 8 settembre 2009, causa C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik contro Rudolf Ammersin GmbH*, in *Racc.*, 2009, p. I-07721 ss. su cui si vedano, in via di sintesi, i commenti di A.-L. MOSBRUCKER, *Appellations d'origine et indications géographiques*, in *Europe*, 2009, p. 19 ss.; J. M. CORTÉS MARTÍN, *Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2010, p. 257 ss.; F. CAPELLI, *La Corte di giustizia in via interpretativa*, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza *Bud II* motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010, p.401 ss.; nonché, per ult. cit., V. RUBINO, *Indicazioni geografiche indirette e denominazioni di origine dei prodotti alimentari nella sentenza “Bud II”*, *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010 p. 255 ss.

¹⁰ Cfr. i punti 107-108 delle motivazioni della sentenza qui in commento.

In questo senso, a giudizio della Corte, il fatto che le diverse norme dedicate alla protezione dei toponimi non si siano “affiancate” (come avvenuto nel caso dei marchi) ad un sistema parallelo di protezione nazionale su scala territoriale ridotta dimostrerebbe la volontà del legislatore UE di dar vita ad un regime unitario ed esauriente, rispetto al quale gli Stati membri hanno perso ogni potere regolatorio in materia.

L’effetto preclusivo, derivante dalla *preemption* della materia a seguito dell’adozione delle norme in discussione, sarebbe quindi funzionale al raggiungimento stesso dell’effetto utile del regime UE dei toponimi dei prodotti di qualità, perché solo garantendo l’univocità dei segni e delle relative procedure di riconoscimento risulterebbe possibile fornire al consumatore certezza circa il fatto che il prodotto offertogli presenti le caratteristiche certificate dalla DOP – IGP e sia, pertanto, quello “originale” effettivamente ricercato (cfr. il punto 83 delle motivazioni della sentenza “Port Charlotte”, con richiami alla precedenza sentenza *BUD II* cit.).

Al contempo la Corte, riprendendo alcune osservazioni di carattere più “formale” già avanzate nel caso della birra *Budweiser*, sottolinea come anche nella OCM Unica sia ormai previsto che la protezione nazionale dei toponimi in corso di registrazione a livello UE perda ogni efficacia una volta che la Commissione iscriva il nome geografico nell’apposito registro tenuto a Bruxelles (cfr. art. 118 septies, par. 7, Reg. 1234/07/CE, divenuto 96 reg. n. 1308/13); il che confermerebbe l’inesistenza (e l’impossibilità) di un “doppio binario” di protezione contemporanea (nazionale-UE) per i medesimi nomi geografici.

Nello stesso senso la Corte sottolinea anche che la disciplina transitoria legata al passaggio dal vecchio regime (in cui il potere decisorio era concentrato nelle mani delle Autorità nazionali competenti) ed il nuovo sistema istituito dalla OCM vino nel 2008 (che centralizza la decisione sulla registrazione a Bruxelles, relegando gli Stati membri a mere autorità deputate a compiere l’istruttoria nel procedimento di coamministrazione descritto) sia stato caratterizzato, al pari della normativa sulle DOP – IGP degli altri prodotti alimentari, dall’assegnazione agli Stati membri di un termine perentorio entro cui trasmettere alla Commissione i fascicoli relativi alle denominazioni già riconosciute in precedenza a livello nazionale, sotto pena della perdita di ogni forma di tutela dei relativi nomi nell’ambito del nuovo regime “europeo” (cfr. art. 118 vices reg. 1234/07/Ce cit.).

Anche questo passaggio evidenzerebbe, nella lettura della Corte, la volontà del legislatore UE di non concedere più alcuno spazio ad una struttura “multi-livello” o “piramidale” della tutela dei toponimi, avendo optato per l’occupazione dell’intero spazio regolatorio disponibile in materia con disposizioni perfette ed autonomamente funzionali alla realizzazione delle politiche UE della qualità e dello sviluppo agricolo già richiamate in precedenza.

Alla luce delle considerazioni così sinteticamente riepilogate le conclusioni della Corte nel caso in commento appaiono scontate: il Tribunale «ha giustamente dichiarato, ai punti 38 e 41 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda le denominazioni di origine “Porto” o “Port”, protette in forza del regolamento n. 1234/07, tale regolamento contiene un regime di protezione uniforme e esclusivo, sicché la commissione di ricorso non era tenuta ad applicare le regole pertinenti del diritto portoghese all’origine dell’inserimento delle suddette denominazioni di origine nella banca dati E-Bacchus» (cfr. il punto 96 della sentenza). Viceversa, la sentenza del Tribunale è stata riformata nella parte in cui, in forza della disciplina sui marchi UE, ha ritenuto che le medesime disposizioni nazionali configurassero il toponimo in discussione come “diritto anteriore”, poiché il carattere esauriente della nuova OCM «osta alla protezione in forza di un diritto nazionale di una indicazione geografica qualificata, la quale non può che rientrare in via esclusiva nell’ambito di detto regolamento» (cfr. i punti 117 – 118 delle motivazioni).

3. *Le ricadute della sentenza.*

Così riassunti i termini della questione, i problemi che questa sentenza determina attengono essenzialmente alla sua coerenza con l’effettivo disegno disciplinare del legislatore UE in materia vinicola ed al dato normativo dopo la riforma del 2008.

È senz’altro vero (ed anche evidente) che la modifica della OCM, resasi necessaria per l’insuccesso della riforma del 1999¹¹, punti ad una progressiva convergenza di tutti i sistemi di protezione “unionali” dei toponimi dei prodotti di qualità, di cui, simbolicamente, i vini assumono le medesime sigle identificative (DOP – IGP) abbandonando l’infelice menzione “v.q.p.r.d.” (vino di qualità prodotto in una regione determinata).

Tuttavia il persistere di certe differenze nelle disposizioni che regolano i ruoli dell’Ue e degli Stati membri nel sistema descritto dal regolamento (UE) n.

¹¹ Sulla riforma della OCM Vino e le sue cause sia consentito rinviare alla letteratura specialistica, fra cui P. CAVIGLIA, *Manuale di diritto vitivinicolo*, Roma, Unione Italiana Vini, 2017; A. GERMANÒ; E. ROOK BASILE; N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, Giappichelli, 2017; S. KONRAD, Wine and Food in European Union Law, in *ERA Forum*, 2011, p. 241 ss.; A. GERMANÒ, L’organizzazione comune del mercato del vino, in *Rivista di diritto agrario*, 2010, I, p. 537 ss.; F. ALBISINNI, La OCM vino: denominazioni di origine, etichettatura e tracciabilità nel nuovo disegno disciplinare europeo, in *Agriregionieuropa*, on line, 2008, <https://agrireregionieuropa.univpm.it>; Id., L’officina comunitaria e l’OCM vino: marchi, denominazioni e mercato, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2008, p. 422 ss.; S. MASINI, Considerazioni sul percorso di riforma dell’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 2008, p. 379 ss.; L. GONZALEZ VAQUÉ, S. ROMERO MELCHOR, Wine Labelling: future perspectives, in *European Food and Feed Law Review*, 2008, p. 25 ss.; T. GARCÍA AZCÁRATE, M. THIZON, La réforme de l’organisation commune de marché du vin, *Revue du Marché commun et de l’Union européenne*, 2008, p. 320 ss.

1308/13 lascia pensare che la chiarezza della visione d’insieme, espressa in termini così perentori dalla Corte, non trovi nel dato normativo letterale (e nel suo significato giuridico) altrettanta corrispondenza.

L’assunto per cui «le caratteristiche del regime di protezione previsto dal regolamento n. 1234/07 sono analoghe a quelle instaurate dal regolamento n. 510/06 (...)» (cfr. punto 85), talché le procedure nazionali di registrazione di un toponimo «non possono esistere al di fuori del sistema di tutela dell’Unione» (cfr. il punto 87) non appare compatibile con quanto previsto dall’articolo 92, comma 2, lett. c) del regolamento OCM Unica, ove si afferma che le regole unionali sulle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (nonché sulle menzioni tradizionali) dei vini sono basate sulla «promozione della produzione di prodotti di qualità (...) consentendo al contempo misure *nazionali* di politica della qualità»¹².

Queste ultime non possono certo essere limitate alle c.d. “pratiche enologiche” (come sostenuto dall’Avvocato Generale nelle sue conclusioni, e ripreso dalla Corte nella sentenza), considerando il fatto che le denominazioni geografiche costituiscono il perno essenziale delle politiche di qualità anche nell’Unione europea. Sicché la norma sembrerebbe evidenziare la persistente volontà di mantenere una competenza di natura concorrente in materia, di cui è possibile trovare indiretto riscontro anche nell’articolo 112 del regolamento n. 1308/13 a proposito delle menzioni tradizionali, la cui disciplina viene affidata principalmente alla normativa nazionale, e che possono essere utilizzate «per indicare che il prodotto reca una denominazione di origine protetta dal diritto unionale o *nazionale*»¹³.

L’inciso troverebbe, infine, ulteriore e definitiva conferma nel regolamento (UE) della Commissione n. 607/2009¹⁴ (concernente l’attuazione della nuova OCM Vino) che ha disciplinato le diverse tipologie di menzioni tradizionali ammissibili nell’ambito del nuovo regime UE.

Queste, a norma dell’articolo 112 reg. 1308/13 cit., dovrebbero essere limitate ai segni attraverso i quali viene comunicato al consumatore che «il prodotto reca una denominazione di origine protetta dal diritto unionale o nazionale» (cfr. par. 1 lett. “a”) ovvero che «il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla

¹² Corsivo aggiunto.

¹³ Anche in questo caso il corsivo è aggiunto, per sottolineare il fatto che la norma continua a riferirsi a non altrimenti spiegabili disposizioni nazionali che dovrebbero governare i toponimi o le indicazioni geografiche indirette ad essi assimilabili.

¹⁴ Cfr. il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, in *GUUE*, L 193 del 24.7.2009, p. 60 ss.

storia del prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta» sono caratteristici di quel determinato vino (cfr. par. 1 lett. “b”).

Con riferimento al primo aspetto, il chiaro rinvio ai toponimi regolati dal diritto nazionale ha comportato il mantenimento nella banca dati *E-Bacchus*, gestita dalla Commissione europea, delle menzioni nazionali in uso prima dell'introduzione delle categorie disciplinari uniformi “DOP-IGP”, e, dunque, per l'Italia, la classificazione piramidale DOCG, DOC, IGT, con relative differenze nell'identificazione “qualitativa” dei prodotti contrassegnati.

Pare difficile immaginare che l'interferenza di queste menzioni con le definizioni europee della qualità (DOP- IGP) non sia elemento sufficiente a comprovare il mantenimento di una certa capacità regolatoria nazionale nel settore.

A sua volta il secondo profilo, che sembrerebbe legato a semplici dettagli di carattere informativo sul prodotto da includere in etichetta, ha in realtà consentito l'accoglimento fra le menzioni tradizionali di quelle che a tutti gli effetti possono essere considerate indicazioni geografiche indirette (ossia nomi che, pur privi di accezione toponomastica, identificano nell'immaginario collettivo denominazioni associate in modo univoco a prodotti provenienti da zone determinate¹⁵).

È, infatti, sufficiente compulsare la banca dati dell'Unione europea per imbattersi in menzioni quali “Gutturnio”, “Amarone”, “Sangue di Giuda” etc., che, pur rappresentando in origine solo metodiche produttive o aneddoti storici, sono oggi esplicitamente associate in modo univoco ai nomi geografici di riferimento (“Colli piacentini”; “Valpolicella” etc.) cui tendono a sostituirsi sul piano della comunicazione commerciale¹⁶.

Sicché il potere nazionale di regolare le menzioni tradizionali può, anche in questo senso, sovrapporsi almeno in parte alla competenza esclusiva dell'Unione in materia di riconoscimento e tutela delle indicazioni geografiche, dando vita

¹⁵ Anche qui il parallelo con il regolamento 510/06/CE giova: si pensi al noto caso del formaggio “Feta”, la cui denominazione non ha valenza geografica, ma che è stata infine registrata- dopo tribolate vicende- come DOP a livello UE in ragione della consolidata associazione del termine (derivante dal veneziano “fetta”, formato in cui veniva servito il formaggio) al prodotto greco. Sul punto si vedano le sentenze della Corte di giustizia CE 25 Ottobre 2005, nelle cause riunite C-465/02 e C-466/02, *Repubblica federale di Germania e Regno di Danimarca/Commissione delle Comunità europee*, in *Racc.*, 2005, p. I-09115 ss., che ha registrato in via definitiva il nome “Feta” come DOP, ribaltando il precedente giudizio 16 marzo 1999, in cause riunite Cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, *Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania e Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee*, in *Racc.*, 1999, p. I- 01541 ss.

¹⁶ Sulle problematiche connesse alla definizione delle menzioni tradizionali e la loro funzione nel sistema descritto sia consentito rinviare alle osservazioni di D. CORTASSA, Modifiche del disciplinare di produzione dei vini DOC. Il caso “Cannubi”, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 1/2017, p. 55 ss., www.rivistadirittoalimentare.it; E. FERRERO, Le menzioni geografiche nella disciplina dei vini: osservazioni a margine della vicenda Cannubi, in *Rivista di diritto agrario*, 2017, II, p. 122 ss.; A. PAPPALARDO; E. CUCCHIARA, Le menzioni tradizionali dei vini nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2006, p. 7 ss.

proprio a quella competitività fra segni, nomi e simboli che il carattere esauriente del regolamento tratteggiato dalla Corte vorrebbe evitare.

4. *Considerazioni “de iure condendo”.*

Le osservazioni formulate non possono che condurre ad una necessaria cautela nell’analisi della materia vitivinicola, che la Corte sembrerebbe deliberatamente non aver adottato nell’intento di spingere ulteriormente in avanti il processo riformatore avviato con la riforma del 2008.

Lo stato attuale della materia appare, così, ancora per certi versi confuso, con una distinzione di ruoli e funzioni fra Stati membri e Unione europea non del tutto chiaro, al punto di consentire ai primi di interferire nelle classificazioni qualitative impostate dalla seconda, segmentarne i contenuti nonché gestire a livello nazionale elementi comunicativi strategici per la valorizzazione dei prodotti quali le menzioni tradizionali associate ai toponimi protetti.

L’attuale cantiere per la revisione del regolamento (UE) n. 607/2009 della Commissione potrebbe, in questo senso, costituire l’occasione necessaria per una “messa a punto” della materia, compiendo scelte che, ove ispirate alla sentenza qui in commento, dovrebbero andare nella direzione di una maggiore semplificazione e razionalizzazione del complesso sistema descritto, al fine di garantire maggiore chiarezza, coerenza ed efficacia della normativa UE.

Se così sarà, tuttavia, c’è il concreto rischio che in particolare l’Italia, con il suo variegato territorio e la sua ineguagliata stratificazione storica, paghi un prezzo molto alto in termini di capacità di comunicarne le caratteristiche della propria specificità produttiva. Ove, infatti, si eliminassero le menzioni tradizionali aventi carattere indirettamente geografico, e si ponesse un limite alla possibilità di distinguere le categorie disciplinari qualitative europee in funzione di concezioni piramidali interne, i territori connotati dal maggior numero di prodotti e di storia verrebbero inevitabilmente penalizzati, in favore di chi ha puntato su di una produzione più quantitativa e meno “di nicchia”.

È, dunque, venuta l’ora, come auspicato da parte della dottrina¹⁷, di porre un limite a questo disegno normativo dell’Unione europea eccessivamente “uniformatore”, ripristinando- anche attraverso la modifica dei regolamenti di base- una struttura “multilivello” di tutela della qualità in cui gli ambiti riconosciuti europei possano essere concessi (unitamente alla estensione della protezione a tutto il territorio UE) ai soli prodotti di elevatissima rinomanza e qualità, mentre agli Stati membri sia riconosciuto il diritto di regolare sul proprio territorio-

¹⁷ Cfr. F. CAPELLI, Valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità e loro tutela contro le pratiche commerciali scorrette e pregiudizievoli, in *Alimenta*, 2017, p. 185 ss., ed ivi per ult. cit.

anche per il tramite degli strumenti della proprietà industriale- forme “minori” di comunicazione della storia, della cultura enogastronomica, delle tradizioni produttive locali e delle caratteristiche dei prodotti, in una logica di complementarità e prossimità che dovrebbe portare ad assecondare meglio le aspettative dei consumatori e, con esse, lo sviluppo del mercato dei prodotti agricoli ed alimentari tradizionali anche a livello locale.